

AL VIA LA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA PER I REVISORI LEGALI

L'obbligo della formazione continua del revisore legale inizia a decorrere dal 1° gennaio 2017 (art. 27 comma 4 del DLgs. 135/2016). Tale onere consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal MEF e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali di tutti i revisori (Sezioni A e B).

Tale obbligo è stato introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 39/2010 al fine di tutelare la qualità della revisione legale e favorire la loro qualificazione professionale, tra l'altro tale disposizione è stata interamente sostituita dall'art. 5 del D.Lgs. 135/2016 (attuativo della Direttiva 201/56/UE in vigore dal 05/08/2016).

Il periodo di formazione continua è triennale (dal 1 gennaio al 31 dicembre); l'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi all'anno, per un minimo di 60 crediti nel triennio. L'offerta formativa può essere attivata dal MEF, da soggetti convenzionati (società o enti pubblici e privati accreditati dal MEF per lo svolgimento dell'attività di formazione attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione), in possesso di determinati requisiti, nonché da ordini professionali e società di revisione previa dichiarazione di conformità del MEF. All'uopo come AIRCES ci siamo attivati congiuntamente alla società di formazione DEMETRA e alla Società di Revisione RIA GRANT THORNTON e con l'appoggio di Legacoop, per essere accreditati dal MEF appena l'apposito regolamento sarà approvato.

Formazione continua unica per i revisori-commercialisti

Per consentire ai revisori legali commercialisti di non duplicare la loro formazione continua è necessario che il CNDCEC ed il MEF stipulino una convenzione in base all'art. 5 comma 10 del DLgs. 39/2010. Gli Ordini territoriali dovrebbero inserire nei loro programmi di formazione continua eventi relativi alle materie tipiche della revisione legale, legate alla gestione di rischio e controllo interno, principi di revisione nazionali ed internazionali, disciplina della revisione, deontologia professionale ed indipendenza, tecnica professionale della revisione. Gli eventi aventi ad oggetto tali argomenti dovranno essere seguiti dai revisori legali e dottori commercialisti per almeno 10 crediti per ogni anno del triennio. ■

IN PRIMO PIANO

**ENTRO IL 31 GENNAIO
TUTTI I REVISORI LEGALI
DEVONO VERSARE A
CONSIP IL CONTRIBUTO
OBBLIGATORIO 2017**

€ 26.85

**E TUTTI I SOCI AIRCES
RINNOVARE L'ADESIONE
ALL'ASSOCIAZIONE PER
L'ANNO 2017**

€ 60 soci ordinari

€ 30 soci aggregati

pag. 2



**I PRINCIPI CONTABILI OIC
IN VERSIONE DEFINITIVA
21 E 28 Febbraio 2017**

Vedi programma a pag. 3



**A ROMA IL 2 MARZO
AVRA' LUOGO LA
CONSEGNA DEI PREMI
ALLE COOPERATIVE
VINCITRICI**



**AI MIGLIORI BILANCI
D'ESERCIZIO E SOCIALE DELLE
COOPERATIVE ADERENTI A
LEGACOOOP**

pag.6

CONTRIBUTO ANNUALE 2017 PER I REVISORI LEGALI: ALCUNE NOVITA' NELLE PROCEDURE

Come ogni anno i revisori legali iscritti al Registro gestito dal MEF, sono tenuti a pagare il contributo d'iscrizione che, anche per il 2017, è stato determinato in € 26,85 (D.M. 5 dicembre 2016, pubblicato nella G.U. - Serie generale - n. 295 del 19 dicembre 2016) da versare in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2017.

È noto, inoltre, che sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» (già sezione «Attivi») e «B» (già sezione «Inattivi») del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno. Tuttavia, rispetto allo scorso anno, tuttavia, qualcosa è cambiato nelle procedure:

L'AVVISO DI PAGAMENTO

Quest'anno l'avviso di pagamento sarà trasmesso all'indirizzo di posta elettronica (certificata o ordinaria) che ognuno di noi ha comunicato al Registro dei revisori legali, oppure a mezzo posta. Nel caso di mancata ricezione dell'avviso, sarà opportuno accedere all'Area riservata del portale, selezionare la voce «contribuzione annuale» e scaricare l'avviso di pagamento relativo all'anno 2017.

LE MODALITA' DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

Il pagamento del contributo annuale potrà essere effettuato tramite i servizi del sistema «pagoPA» disponibili:

- sul sito web del Registro (www.revisionelegale.mef.gov.it), accedendo alla propria area riservata alla voce «contribuzione annuale» e scegliendo tra:
 - carta di credito o debito o prepagata
 - bonifico bancario se si ha il conto acceso presso una banca aderente;
 - bollettino postale se si dispone di un conto corrente postale.
 - presso altri enti abilitati a ricevere pagamenti tramite «pagoPA» (banche, Poste, tabaccherie e ricevitorie autorizzate, home banking, ecc). L'elenco di

questi operatori abilitati è disponibile alla pagina <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco>.

In questo caso, per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre presenti sulla stampa dell'avviso.

In alternativa, utilizzando metodi «tradizionali», il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN IT57E0760103200001009776848, intestato a Consip S.p.A, riportando nella causale il «Codice di avviso di pagamento» contenuto nell'avviso di pagamento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione del revisore, oppure compilando, con i suddetti dati, il bollettino PA bianco «TD 123», disponibile presso gli Uffici Postali sul C/C postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A.

Inutile ricordare che in caso di omesso o ritardato versamento sono previsti oneri amministrativi ed interessi; il revisore, inoltre, potrà incorrere nei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. ■

COME RINNOVARE L'ADESIONE AD AIRCES PER IL 2017

Immutate sono le modalità per rinnovare l'adesione all'AIRCES per il prossimo anno, così come le quote sociali: **€ 60 per i soci ordinari** ed **€ 30 per i soci aggregati**; immutata anche la tassa di ammissione (una tantum) per i nuovi soci pari ad € 25.

Il versamento può essere effettuato sui seguenti conti intestati ad AIRCES:

- **Poste Italiane ccp n. 26251405**
- **Banca di Bologna**
Iban IT34O 08883 02400 0150 0008 0333
- **Unipol Banca**
Iban IT50F 03127 02403 0000 0000 7194

Ricordiamo che lo statuto prevede che la quota sociale sia versata entro il 31 gennaio ■

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC IN VERSIONE DEFINITIVA

In data 22 dicembre 2016 sono stati pubblicati in versione definitiva, sul sito dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), i venti documenti di aggiornamento dei principi contabili adeguati alle novità introdotte sui bilanci dal D.Lgs. 139/2015. Tra il marzo e il luglio del 2016 erano state pubblicate in consultazione tutte le bozze dei principi contabili che presentavano rilevanti modifiche rispetto alla versione precedente. Tra le più significative si segnalano, in particolare, l'introduzione del costo ammortizzato per l'iscrizione dei crediti, dei debiti e dei titoli di debito, la valutazione al fair value dei derivati, l'eliminazione dei costi di ricerca e di pubblicità tra gli oneri pluriennali capitalizzabili, l'eliminazione della sezione straordinaria dal conto economico. In tale processo di revisione sono stati abrogati l'OIC 22 relativo ai conti d'ordine e l'OIC 3 sulle informazioni in merito agli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Per approfondire l'esame dei nuovi principi AIRCES con la collaborazione di Legacoop Emilia Romagna ha promosso **due workshop** già calendarizzati e uno sugli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI in via di preparazione. ▣

WORKSHOP 21 FEBBRAIO 2017

dalle ore 14 - alle ore 17.30

"IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2016 E I NUOVI PRINCIPI CONTABILI ITALIANI"

con specifici riferimenti alle società cooperative.

PROGRAMMA

Cenni sulle principali modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015; i principi contabili nazionali oggetto di aggiornamento con focus su: la nuova veste del bilancio d'esercizio, le principali problematiche da affrontare e i criteri di valutazione; esemplificazioni sui concetti di costo ammortizzato e di attualizzazione.

RELATORE: Marco Cevolani
Ria Grant Thornton

WORKSHOP 28 FEBBRAIO 2017

dalle ore 14 - alle ore 17.30

"IL RENDICONTO FINANZIARIO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO"

con specifici riferimenti alle società cooperative.

PROGRAMMA

L'OIC 10 "Rendiconto finanziario", per recepire il nuovo codice civile, le regole di costruzione dello schema attraverso un'esercitazione pratica su Excel e le modalità di lettura dei risultati; un limite dello schema attuale e come ovviarlo con una semplice indicazione in calce allo schema.

RELATORI: Pier Paolo Sedioli e Diego Bassi
LaBase Revisioni di Forlì

MODALITA' DI ADESIONE

Le adesioni, che saranno accettate fino ad esaurimento degli 80 posti disponibili, dovranno essere inoltrate all'AIRCES mediante posta elettronica (presidenza@airces.it) entro il 16 febbraio indicando NOME, COGNOME ed Ente di appartenenza con i dati per la fatturazione.

N.B.: hanno priorità coloro che decidono di partecipare ad entrambe le giornate

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione alle iniziative per ogni partecipante è la seguente:


Per i **SOCI AIRCES**: € 30,00 per un workshop
€ 50,00 per due workshop

Per i **NON SOCI AIRCES**:

- € 50,00 per un workshop (esente IVA per dipendenti di Enti Aderenti Legacoop)
- € 50,00 + IVA per una workshop = € 61,00 per gli altri partecipanti.
- € 90,00 per due workshop (esente IVA per dipendenti di Enti Aderenti Legacoop)
- € 90,00 + IVA per due workshop = € 109,80 per gli altri partecipanti

L'OIC 29 E L'IMPATTO SUI BILANCI 2016 DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 139/2015

La maggior parte delle imprese dovrà chiudere il 2016 dovendo valutare gli impatti sui bilanci delle novità introdotte dal Dlgs 139/2015. Ai sensi dell'OIC 29, allineatosi alla disciplina dello IAS 8, una prima distinzione importante interessa le novità ad applicazione prospettica (salvo diversa volontà del redattore del bilancio), come ad esempio l'applicazione del criterio del costo ammortizzato e l'ammortamento dell'avviamento, rispetto a quelle ad effetto retroattivo, come la non possibilità di capitalizzazione delle spese di ricerca e di pubblicità, ai derivati e alle azioni proprie. Per quanto riguarda le novità ad applicazione prospettica, l'OIC 29 precisa che il redattore del bilancio deve recepire le novità normative a far tempo dalle operazioni di chiusura al 31 dicembre 2016 sulle operazioni generate nel 2016, ma non deve preoccuparsi di intervenire su quelle sorte prima del 1° gennaio 2016, per le quali è espressamente prevista la possibilità di continuare ad applicare le vecchie prescrizioni. Per quanto concerne invece le novità ad applicazione retroattiva, occorre rideterminare gli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile. Pertanto, il bilancio 2015, che sarà esposto ai fini comparativi con il bilancio 2016, dovrà essere modificato rettificando il saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio precedente (2015) e i dati comparativi dell'esercizio precedente.



IL PRINCIPIO DELLA RILEVANZA E L'IMPATTO SUI NUOVI BILANCI

Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto il comma 4 dell'articolo 2423 c.c., con il quale è stato dato riconoscimento normativo al principio di rilevanza stabilendo che "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione". La relazione illustrativa al decreto ha precisato che, ai fini della declinazione pratica del principio, compresa la descrizione delle possibili casistiche, occorrerà far riferimento agli aggiornati principi contabili nazionali, che sono stati pubblicati nella versione definitiva il 22 dicembre 2016. Per il momento, però, si attende che venga revisionato anche il principio OIC 11 "Bilancio d'esercizio, finalità e postulati" in modo da inquadrare a livello più generale il principio di rilevanza e anche quello della sostanza economica.

CHECK LIST ASSIREVI PER INFORMAZIONI INTEGRATIVE NEI BILANCI IAS/IFRS

L'Assirevi ha diffuso sul proprio sito internet (www.assirevi.it) le check list, scaricabili gratuitamente dal sito stesso, relative alle informazioni integrative che devono essere fornite nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Per le imprese che redigono tale forma di bilancio, infatti, la redazione delle note al bilancio risulta complessa perché queste devono contenere numerose informazioni richieste dai medesimi principi contabili internazionali, cui si aggiunge l'informativa da fornire in base a norme di legge, regolamenti, delibere e comunicazioni Consob o di altre autorità; le liste di controllo diffuse da Assirevi costituiscono per questo un utile strumento non solo per i revisori ma anche per i redattori dei bilanci. Assirevi ha impostato tali check list prevedendo specifiche domande, corredate dai riferimenti legislativi e interpretativi, a cui seguono la risposta: «sì», «no», «non applicabile all'impresa oppure non obbligatoria»; in particolare, ciascuna risposta «no» dovrebbe poi essere accompagnata da esaurienti spiegazioni o da un riferimento alle carte di lavoro in cui il problema è stato esaminato. Assirevi prossimamente pubblicherà ulteriori liste, a supporto dei revisori, imprese e professionisti, soprattutto per quanto riguarda la redazione dei bilanci sulla base delle disposizioni del Codice civile e dei principi contabili nazionali, che tengano conto delle novità apportate dal D. Lgs. 139/2015.

IL SOLE 24 ORE HA PUBBLICATO LA RIVISTA “LA RELAZIONE DEI REVISORI”: L’ABBIAMO LETTA

Su informazione del socio Bruno Giorgini di Cesena (che merita un elogio e più di un ringraziamento), sempre attento alle novità editoriali e alle attività di AIRCES, abbiamo scaricato il fascicolo edito da Il Sole 24 Ore “LA RELAZIONE DEI REVISORI – Criteri e nuove modalità di controllo contabile dopo il D.Lgs. 135/2016. Esemplicazioni e documentazione”. Si tratta di un lavoro di 112 pagine, acquistabile presso le edicole o le librerie specializzate oppure scaricabile on line in versione digitale protetto con DRM Adobe.

È molto interessante la lettura, perché ripercorre in modo molto puntuale l’evoluzione della normativa in materia di redazione della relazione al bilancio, partendo dal 1998 fino ad arrivare ai giorni nostri, sia riportando le previsioni per le società quotate che per i “non Enti di interesse pubblico”.

Ci fa ripercorrere, i nostri ultimi vent’anni e le sorprese, i dubbi, le attenzioni che, di volta in volta, dovevamo avere per esprimere il nostro giudizio professionale in maniera corretta e coerente con le novità legislative (chi non ricorda la “rivoluzione copernicana” del Principio di revisione PR001 del 2008 relativo al “giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio”?). Per fortuna c’era AIRCES che ci ha sempre tenuti informati ed aggiornati sulle novità, fornendoci gli strumenti necessari per svolgere al meglio la nostra professione. Il testo prende anche in considerazione le recenti novità relative ai principi di revisione, approfondendo in particolare quelli che riguardano la relazione al bilancio (ISA Italia 700, ISA Italia 705, ISA Italia 706, ISA Italia 710, ISA Italia 720 e ISA Italia 720B) e le novità legate ai nuovi atteggiamenti da tenere: lo scetticismo professionale ed il rigore e la perseveranza nella conduzione del processo di revisione contabile. Si conclude con una carrellata “storica” di numerosissime tipologie di relazioni, (fra le quali anche la relazione che viene emessa dalla società di revisione per le cooperative “certificate” ai sensi dell’art. 15 della Legge 59/92), di volta in volta spiegandone la “ratio” strettamente connessa alle comunicazioni della CONSOB oppure a documenti di ricerca ASSIREVI. ■

LUCA SACCANI NUOVO PRESIDENTE DI RIA GRANT THORNTON

Alla fine di dicembre l’Assemblea dei soci della Società di Revisione RIA GRANT THORNTON ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione, il quale ha eletto Luca Saccani nuovo presidente e amministratore delegato della Società.

Gli altri componenti del CdA sono Silvia Fiesoli, Maurizio Finicelli, Fabio Galassi e Sandro Gherardini.

Riportiamo di seguito la lettera inviata dal Presidente Bragaglia il 9 gennaio u.s. al neo eletto Presidente e CEO della Ria Grant Thornton:

Caro Luca,

a nome personale e di tutta l’AIRCES desidero complimentarmi e porgerti il mio più vivo compiacimento per la tua elezione a Presidente e Amministratore Delegato di RIA GRANT THORNTON. Sul rapporto di AIRCES e RIA GT non credo ci sia nulla da dire: dobbiamo solo continuare, coinvolgendo sempre più i revisori associati e i quadri delle Cooperative di Legacoop e... di tutta l’ACI.

Auguri di buon lavoro. A presto! CIAO!

Gianni

GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Stiamo lavorando per organizzare a Bologna per i primi di marzo, un seminario (massimo 30 persone) sui derivati rivolto a quadri amministrativi e ai revisori di società cooperative. Siamo stati sollecitati dai più parti con l’invito ad organizzarlo il più presto possibile; il fatto è che la preparazione è complessa e impegnativa. D’altronde l’OIC 32 è stato pubblicato il 22 dicembre u.s. e le pagine da “studiare” sono ben 118 appendici comprese.

Naturalmente ci siamo rivolti agli amici ed esperti di Ria Grant Thornton, di Unilab Consulenze Aziendali e al Presidente dell’ODCEC di Bologna.

**PREMIO QUADROFEDELE 2016
AI MIGLIORI BILANCI DELLE COOPERATIVE LEGACOOP**

COOPERATIVE VINCITRICI

“BILANCIO D’ESERCIZIO”

CAMST Soc. Coop. a r.l. – Villanova di Castenaso (BO)

Menzione: COOP LOMBARDIA – Milano
COOP SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS – Ancona
COSEVA – Camporosso (IM)
PROGRESSO E LAVORO SOC. COOP C.P.L. POLISTENA – S. Giorgio Morgeto (RC)

“BILANCIO SOCIALE”

CIR FOOD – Reggio Emilia

Menzione: CMC RAVENNA – Ravenna
CONAD ADRIATICO – Monsampolo del Tronto (AP)
ITACA – Pordenone
LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE – Pesaro (PU)

“BEST”

Bilancio d’Esercizio e Bilancio Sociale

NOVACOOP – Vercelli

PREMIO SPECIALE “DONNE AL LAVORO IN COOPERATIVA”

COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS – Reggio Emilia

PREMIO SPECIALE NEW ENTRY

BILANCIO D’ESERCIZIO: FLORA TOSCANA SOC. AGR. COOP. – Pescia (PT)

BILANCIO SOCIALE: SISIFO – Palermo

PREMIO “DELLA GIURIA” – FUORI CONCORSO

COOP ALLEANZA 3.0 – Villanova di Castenaso (BO)

**LA PREMIAZIONE AVRA’ LUOGO
A ROMA IL 2 MARZO 2017
NELL’AMBITO DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI DI LEGACOOP**

APPENDICE**NOTE GIURIDICHE IN TEMA DI SOCIETA' COOPERATIVE**

A cura di **Francesco Cappello** - Revisore Legale e Dottore Commercialista a Torino e Cuneo

Scioglimento del preliminare in caso di fallimento di società cooperativa edilizia.

La Corte di Cassazione, con sentenza 21 giugno 2016, n. 23514, depositata il 18 novembre 2016, ha chiarito che in caso di fallimento di una società cooperativa edilizia, il curatore possa sciogliersi dal contratto preliminare di trasferimento di un immobile al socio. La Suprema Corte, specificando le fasi del trasferimento, ha precisato che in una prima fase vi è l'acquisizione dello status di socio da parte dell'assegnatario che, in seguito, "prenota" l'immobile; la prenotazione costituisce il contratto preliminare, mentre il contratto definitivo si identifica con la successiva assegnazione dell'alloggio e, in caso di fallimento della cooperativa, il curatore può sciogliersi dal contratto prima dell'assegnazione. Inoltre, se l'atto di assegnazione è precedente al fallimento, lo stesso non potrà formare oggetto di revocatoria in quanto atto dovuto, a meno che l'attività preliminare sia stata compiuta in frode ai creditori.

La rottamazione delle cartelle esattoriali nelle procedure concorsuali.

L'art. 6 del D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, ha introdotto la possibilità che possa darsi luogo alla sanatoria delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito, anche nel caso in cui il debitore sia sottoposto alle procedure concorsuali. In particolare, nel caso di fallimento, le somme da pagare per effetto della definizione appena enunciata costituiscono un credito prededucibile ex art. 111 e 111-bis l.f.; pertanto, le somme da versare possono essere pagate ex lege con il ricavato della liquidazione dell'attivo, e prima della soddisfazione degli altri creditori. Tutto ciò comporta che il curatore, al quale spetta la decisione se accedere oppure no alla definizione di tali ruoli, debitamente autorizzato, valuti in modo prospettico l'entità della modificazione che si produrrà sul procedimento di ripartizione, contemperando i differenti effetti che si genereranno, da un lato, dalla riqualificazione delle rate come crediti prededucibili e, dall'altro, dalla contrazione dei debiti a ruolo. Quanto specificato in ordine alla procedura fallimentare è altresì applicabile al concordato preventivo, alla liquidazione coatta amministrativa e all'amministrazione straordinaria, con possibili riflessi anche nelle procedure di sovraindebitamento per i soggetti non fallibili.

Compensi agli organi delle liquidazioni coatte amministrative.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto 3 novembre 2016, entrato in vigore il 6 dicembre 2016, ha stabilito i criteri per la determinazione del compenso dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa. In particolare, per il commissario liquidatore è previsto un compenso proporzionale all'attivo realizzato e al passivo accertato, da quantificarsi sulla base degli scaglioni stabiliti e delle rispettive aliquote corrispondenti. Inoltre, ai membri dei comitati di sorveglianza è riconosciuta un'indennità annua, determinata sull'attivo realizzato e tenuto conto dell'effettiva partecipazione alle riunioni, con limiti massimi.

Il solo trasferimento di personale non configura trasferimento di azienda.

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 6 dicembre 2016, n. 24972, ha affermato che, non costituisce trasferimento d'azienda il solo trasferimento del personale da un datore di lavoro ad un altro nel caso di successione di diversi imprenditori in un contratto d'appalto. Infatti, occorre innanzitutto fare riferimento alla disciplina civilistica contenuta nell'art. 2555 c.c., il quale definisce l'azienda come «il complesso di beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa». La Suprema Corte ha, infatti, affermato che, benché un'azienda possa comprendere anche beni immateriali, pare, tuttavia, difficile ipotizzare che essa possa sostanzarsi solamente in essi, in quanto, proprio l'art. 2555 c.c., richiede, pur sempre, la necessità anche di beni materiali organizzati tra loro in funzione dell'esercizio dell'impresa. Pertanto, nel caso di successione di diversi imprenditori in un contratto d'appalto, perché si possa parlare di trasferimento di azienda è necessario che vi sia altresì il passaggio di beni materiali di non trascurabile entità e tali da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa, per cui, a tal riguardo, la semplice assunzione di lavoratori non comporta trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c..

Il piano industriale: profili metodologici e prospetti informativi

La Fondazione dei Commercialisti ha pubblicato in dicembre un documento incentrato sul piano industriale (anche detto Business plan) al fine di dare specifici riferimenti ai professionisti in sede di sua redazione (o di sua esamina). Il documento tratta come tema preliminare la ben nota e dibattuta questione della crisi d'impresa, individuando in 5 principali macro-fasi il processo di risanamento della stessa. In tal senso, viene poi contestualizzato il piano industriale come "cuore" del processo di risanamento, inteso qui come motore e declinazione numerico-quantitativa del progetto di riorganizzazione. Il documento insiste poi, sulla struttura che il piano deve avere, enumerando i paragrafi che devono essere compilati specificando per ognuno i contenuti che devono essere inseriti, non dimenticandosi della fondamentale compartecipazione tra informazioni qualitative e informazioni quantitative. Il documento si conclude, infine, con una rassegna di iniziative per il recupero della marginalità e quindi il ritorno alla creazione di valore per l'azienda. ■

QUADROFEDELE - NOTIZIARIO AIRCES ON LINE - Direttore Responsabile: Giovanni Bragaglia

N. 1 - GENNAIO 2017

Questo numero è stato chiuso il 20/01/2017 - Prossima uscita 20 febbraio 2017